

N. 00370/2010 REG.SEN.

N. 00221/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 221 del 2010, proposto da:  
Paola Scancella e Ouni Moncef Ben Allala, rappresentati e difesi dagli avv.  
Romina Pitoni, Francesca Abbati, con domicilio eletto presso Virginia Marchesini  
in Perugia, via Dottori, 85;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Terni, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Uffici, 14;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento emesso in data 30.3.2010 dallo Sportello Unico per  
l'Immigrazione di Terni prot. n. P-TR/L/N/2009/ 100793, con il quale è stata  
rigettata la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla  
Sig.ra Paola Scancella in data 29.09.2009 in favore del Sig. Ouni Moncef ai  
sensi dell'art. 1 ter della Legge 3 agosto 2009, n. 102, provvedimento  
notificato alla Sig.ra Scancella in data 6.5.2010 e al Sig. Ouni Moncef in data  
11.5.2010,

- di ogni altro atto e/o provvedimento conseguente e/o presupposto, compreso  
l'eventuale invito della Questura al Sig. Ouni Moncef di lasciare il territorio  
nazionale, ad oggi sconosciuto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -  
Prefettura di Terni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il Pres. Pier Giorgio  
Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Il secondo degli attuali ricorrenti, sig. Ouni Moncef Ben Allala, è cittadino tunisino, presente in Italia senza permesso di soggiorno, svolgendo attività lavorativa non dichiarata.

La sua datrice di lavoro, sig.ra Paola Scancella (altra ricorrente) ha presentato una domanda di regolarizzazione ("emersione"), intendendo avvalersi della possibilità offerta dall'art. 1-ter del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009.

Il procedimento di sanatoria ha avuto un certo sviluppo, ma non è andato a buon fine, in quanto l'autorità di pubblica sicurezza ha verificato che il lavoratore straniero risulta aver riportato condanne penali ostative alla regolarizzazione. Di conseguenza l'amministrazione ha definito il procedimento in senso negativo.

2. I due soggetti interessati – la datrice di lavoro e lo straniero - impugnano in questa sede l'atto di rigetto della domanda di sanatoria, deducendo vari motivi di legittimità.

Resiste al ricorso l'amministrazione dell'Interno.

3. In sede di trattazione della domanda cautelare, le parti hanno aderito alla definizione immediata della controversia ed il Collegio ritiene di poter procedere in tal senso.

4. L'art. 1-ter del decreto legge n. 78/2009, introdotto dalla legge di conversione (n. 102/2009) consente di regolarizzare, entro un certo termine, i rapporti di lavoro di stranieri extracomunitari non regolari, stabilendone i presupposti e le condizioni.

Fra l'altro, il comma 13, lettera (c), esclude dalla regolarizzazione gli stranieri «che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice».

5. In punto di fatto, non è controverso che l'attuale ricorrente abbia riportato diverse condanne penali.

I ricorrenti tuttavia espongono che la maggior parte di esse risalgono agli anni 1991-1995 (quindici e più anni fa) e pertanto sostengono che di esse non si dovrebbe tener conto e a questo fine sviluppano vari argomenti.

Il Collegio ritiene che da questa problematica si possa prescindere, perché comunque è incontrovertito che lo straniero interessato è stato destinatario di una ulteriore sentenza "patteggiata" con l'applicazione della pena di sette mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del testo unico sull'immigrazione, per essersi trattenuto illegalmente in Italia in violazione di un precedente provvedimento di espulsione.

La sentenza (prodotta dagli stessi ricorrenti come allegato al presente ricorso) è stata pronunciata dal Tribunale di Terni il 14 gennaio 2009.

Almeno in prima approssimazione, il reato in parola, in quanto punibile con

pena edittale fino a quattro anni di reclusione, sembra rientrare nella previsione dell'art. 381 c.p.p. e di conseguenza in quella dell'art. 1-ter, comma 13, lettera (c), d.l. n. 78/2009. Se così è, si tratta di un precedente penale ostativo alla regolarizzazione.

6. I ricorrenti (i quali non negano il dato di fatto) sostengono che in realtà il reato per il quale lo straniero è stato condannato non rientra fra quelli previsti dall'art. 381 c.p.p., in quanto l'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del testo unico sull'immigrazione dispone che per il reato di cui sopra è obbligatorio l'arresto.

Secondo la tesi dei ricorrenti, la norma speciale che impone l'arresto obbligatorio sottrae il reato in parola alla norma generale che consente l'arresto facoltativo. Di conseguenza non sarebbe operante il richiamo all'art. 381, c.p.p., contenuto nell'art. 1-ter del decreto legge.

7. Il Collegio – come già ha avuto modo di esporre in precedenti sentenze – giudica manifestamente infondata questa tesi.

E' chiaro che il legislatore, quando ha escluso dalla regolarizzazione i condannati per i reati «previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.» non intendeva riferirsi ad un elenco più o meno dettagliato di fattispecie penali in particolare, ma alla generalità dei reati che superano una certa soglia di gravità: soglia identificata dall'esistenza di una norma procedurale che stabilisce l'arresto (obbligatorio o facoltativo) in flagranza. In questa prospettiva, si può sostenere che l'esclusione dalla sanatoria opera per tutti i reati per i quali sia previsto l'arresto in flagranza (obbligatorio o facoltativo), a prescindere dalla fonte legislativa che lo preveda.

A parte ciò, è risolutiva la considerazione che l'art. 381 c.p.p. si riferisce genericamente (fra l'altro) a tutti i reati non colposi per i quali sia prevista una pena edittale superiore, nel massimo, a tre anni di reclusione. Il reato per il quale è stato condannato il ricorrente è punibile con una pena edittale pari, nel massimo, a quattro anni di reclusione. Sembra dunque impossibile negare che detto reato rientri nella previsione dell'art. 381, c.p.p..

Il fatto, poi, che vi sia una norma speciale che per quel determinato reato prevede l'arresto obbligatorio, non comporta che esso non rientri, comunque, nella previsione dell'art. 381. La norma speciale aggrava il trattamento di quel reato, ma non lo sottrae all'art. 381 (si direbbe il contrario, ovviamente, se la norma speciale vietasse l'arresto in flagranza).

Sarebbe manifestamente contrario al più elementare buon senso affermare che una norma speciale che aggrava il trattamento procedurale previsto per quel reato, rispetto alla norma generale, si risolva in una disposizione di favore.

8. Con una diversa linea argomentativa, i ricorrenti invocano il comma 8 dell'art. 1-ter del decreto legge.

La disposizione invocata è del seguente tenore: «Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi (...) per le violazioni delle norme (...) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale».

Il Collegio ritiene non pertinente il richiamo alla suddetta norma.

Quest'ultima, infatti, si limita a disporre la sospensione dei procedimenti sanzionatori in corso, relativi alle violazioni delle norme in materia di immigrazione, e non dispone invece che le sentenze di condanna già pronunciate si debbano considerare inefficaci o comunque irrilevanti.

Non si può ritenere che la prima disposizione (sospensione dei procedimenti in corso) implichi per necessità logica la seconda (irrilevanza delle sentenze già pronunciate): il più contiene il meno, e non viceversa.

Non si può ritenere nemmeno che l'aver dettato la prima disposizione e omesso la seconda costituisca una contraddizione logica tale da determinare un vizio di costituzionalità per violazione del principio dell'uguaglianza e/o della ragionevolezza.

Premesso che si discute di una sanatoria concessa *una tantum* e a titolo di eccezione - non già dell'abrogazione della norma incriminatrice - non è manifestamente irragionevole che la legge, a parità di condotta illecita, distingua chi non ha ancora riportato la condanna, da chi è stato già condannato.

Con riferimento, poi, a quella specifica ipotesi di reato (art. 14, comma 5-ter del testo unico immigrazione) va considerato che la condanna comporta di diritto una nuova espulsione, che si aggiunge a quella la cui inottemperanza è stata sanzionata penalmente. Ne consegue che chi ha riportato la condanna e nondimeno si trattiene ancora in Italia (come è dimostrato dal fatto che diviene oggetto di una domanda di sanatoria) commette una ulteriore violazione, che differenzia nei fatti la sua posizione rispetto a chi non ha ancora riportato la condanna penale.

9. In conclusione, il ricorso va respinto.

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO